



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CO.RA.N. ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Contratto Integrativo Regionale di Lavoro per gli operai ed impiegati dell'Ente Foreste della Sardegna

L'anno 2007, addì 7 del mese di novembre, in Cagliari presso la sede dell'Ente Foreste della Sardegna in viale Merello 86, alle ore 9

si sono riuniti

il Comitato per la Rappresentanza Negoziata dell'Ente Foreste della Sardegna, composto dal Presidente Ing. Paolo Piccaluga, dall' Avv. Davide Valeriano Bonifacio e dall'Avv. Luca De Angelis

e

le Organizzazioni Sindacali:

FLAI-CGIL rappresentata dal Segretario Regionale Sig. Salvatore Mallocci.

FAI-CISL rappresentata dal Segretario Regionale Sig. Graziano Meloni.

UILA-UIL rappresentata dal Segretario Regionale Sig. Pasquale Deiana

Preso atto

del parere favorevole espresso in data 9 ottobre 2007 dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 40/13 in ordine al testo dell'accordo relativo al contratto integrativo regionale per gli operai ed impiegati dell'Ente Foreste della Sardegna, quadriennio 2004/2007; della certificazione del Collegio dei revisori dei conti sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e della loro compatibilità con i limiti stabiliti dalla legge finanziaria e di bilancio.

Il Coran e le Organizzazioni Sindacali FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL

hanno sottoscritto

l'allegato Contratto Integrativo Regionale per gli operai ed impiegati dell'Ente Foreste della Sardegna relativo al quadriennio 2004/2007.

Le Organizzazioni Sindacali

Il CO.RA.N.

Ing. Paolo Piccaluga

Avv. Davide Valeriano Bonifacio

Avv. Luca De Angelis

alle ore 10.30

FLAI-CGIL

FAI-CISL

UILA-UIL



CO.RA.N. ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

[Handwritten signature]

**Contratto Integrativo Regionale di Lavoro
per gli operai ed impiegati dell'Ente Foreste della Sardegna
2004-2007**

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

Premessa

1. Tenuto conto del momento temporale della sua conclusione, per comune volontà delle Parti contraenti il presente rinnovo del CIRL ha inteso limitare le modifiche alla preesistente normativa solo ad alcune delle problematiche ritenute di maggior interesse e più urgenti.

[Handwritten signatures]

[Handwritten initials]

**ART. 1
Sfera di Applicazione**

1. Il presente contratto integra il CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria firmato in data 01/08/2002, e si applica agli impiegati ed operai dipendenti dell'Ente Foreste della Sardegna, integra e modifica il CIRL del 29/07/2004 limitatamente a quanto in modo specifico indicato nel presente contratto.
2. Per le materie non trattate nel presente CIRL si rinvia alle disposizioni dei precedenti Contratti Integrativi del 30/06/1997 e 29/07/2004.
3. L'interpretazione autentica del presente CIRL è demandata alle parti firmatarie del presente contratto, le quali procederanno quanto prima alla redazione di un testo coordinato dei CIRL soprarrichiamati.

**ART. 2
Durata, decorrenza e procedure d'applicazione del contratto**

1. Il presente Contratto Integrativo Regionale, fatte salve diverse decorrenze stabilite negli articoli del medesimo, ha validità dal 01/01/2004 al 31/12/2007.
2. Il contratto si intende tacitamente rinnovato di anno in anno qualora da una delle parti firmatarie non l'abbia disdetto con lettera raccomandata inviata almeno tre mesi dalla scadenza. In caso di disdetta del contratto, o comunque dopo la sua scadenza, le norme del presente contratto manterranno la loro efficacia sino al rinnovo del prossimo CIRL.
3. In caso di mancato rinnovo di contratto, o comunque dopo la sua scadenza, gli elementi variabili della retribuzione, ossia il Premio di Risultato e il Premio di Assiduità, saranno erogati una volta verificati i dati consuntivi nella misura e con le modalità del 2007, salvo conguaglio una volta stabilito l'ammontare dei premi da corrispondere a fronte del nuovo CIRL.

ART. 3
Vacanza contrattuale

1. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, la piattaforma rivendicativa deve essere presentata almeno tre mesi prima della scadenza del contratto.
2. Nel caso di mancato tempestivo rinnovo del CIRL è prevista l'erogazione di una Indennità di Vacanza Contrattuale, come disciplinata nell'Art. 30 del CCNL.

Paolo Zucchi
di

Zucchi
più
efficienza
13/1

PARTE SECONDA

LA RETRIBUZIONE

ART. 1

Annualità 2004, 2005 e 2006

1. I fondi disponibili per il rinnovo del presente CIRL relativamente agli Anni 2004, 2005, 2006 nei quali non era in vigore alcun sistema premiante legato al conseguimento di predeterminati obiettivi, saranno erogati sotto forma di una tantum.
2. La **Tab. A** allegata riassume i corrispettivi che verranno erogati ai Dipendenti in funzione del loro livello di inquadramento.
3. Nel caso di passaggi di livello o nel caso di assunzioni intervenute nel periodo in esame, i corrispettivi saranno determinati procedendo a medie pesate dei dati della **Tab. A**.
4. Le somme indicate in **Tab. A** saranno corrisposte ai Dipendenti in un'unica soluzione con le competenze del mese di ottobre 2007.

ART. 2

Anno 2007 - Salario Integrativo Regionale

1. A far data dall'1/01/2007 il Salario Integrativo Regionale viene incrementato di un importo annuo complessivo di 1.450.000,00 Euro lordi, che si traduce negli aumenti annui indicati nella **Tab. B** allegata, che sono in funzione del livello di inquadramento.
2. Nel caso di passaggi di livello o nel caso di assunzioni intervenute durante l'Anno, i corrispettivi da erogare saranno determinati procedendo a medie pesate dei dati della **Tab. B**.
3. Il salario integrativo verrà corrisposto in 14 mensilità; le mensilità arretrate verranno erogate in un'unica soluzione con le competenze del mese di ottobre 2007.

ART. 3

Indennità di Trasferta

L'art. 5 del CIRL 29.07.2004 viene così sostituito.

1. Al Dipendente chiamato a prestare la propria opera a distanza superiore ai 25 Km dalla sede ordinaria di lavoro (ufficio e/o cantiere) competono le seguenti indennità e rimborsi.

a) Trasferta superiore alle 5 ore che non comporti pernottamento:

- il rimborso a piè di lista delle spese di viaggio;
- il rimborso a piè di lista delle spese di vitto (qualora il tempo della trasferta non consenta di rientrare nella normale sede di lavoro per la consumazione del pasto) nei limiti massimi di 25 Euro; in alternativa potrà essere richiesto un rimborso forfetario pari a 20 Euro;
- nel caso in cui il dipendente sia stato autorizzato ad utilizzare per la trasferta il proprio automezzo, egli avrà diritto ad un indennizzo chilometrico per i chilometri effettivamente percorsi.

b) Trasferta che comporti pernottamento:

- il rimborso a piè di lista delle spese di viaggio;
- il rimborso a piè di lista delle spese di vitto nei limiti massimi di 25 Euro a pasto;
- il rimborso a piè di lista delle spese di alloggio: non si potranno utilizzare alberghi di categoria superiore a tre stelle, salvo motivata deroga preventivamente ottenuta dal superiore gerarchico;
- nel caso in cui il dipendente sia stato autorizzato ad utilizzare per la trasferta il proprio automezzo, egli avrà diritto ad un indennizzo chilometrico per i chilometri effettivamente percorsi.

Indennità di Trasferta 3 di Art.

- oltre alle spese documentate verrà riconosciuto un rimborso forfetario di 5 Euro per ogni giorno di trasferta, per le piccole spese non documentabili.
2. I rimborsi suddetti saranno corrisposti, al più tardi, nel mese successivo a quello in cui si è svolta la trasferta, previa presentazione del relativo prospetto e dei giustificativi di spesa.

ART. 4 **Scatti di anzianità**

L'art. 25 del CIRL 29.07.2004 viene così integrato.

1. Nel caso di passaggi dalla categoria degli operai a quella degli impiegati, la rivalutazione degli scatti progressi sarà pari ai 2/3 della differenza fra la misura degli scatti dei livelli di arrivo e quello di partenza se il livello di provenienza sia il 4° o 3° livello operaio (parametri 123 e 116), o al 50% della suddetta differenza negli altri casi.

ART. 5 **Indennità per l'uso di Terminali e Personal Computers**

L'art. 30 del CIRL 29.07.2004 viene così sostituito

Ai lavoratori che risultino in servizio precedentemente al 31/08/2007 compete l'indennità per uso di personal computers o video terminali, nei termini indicati nell'art. 30 del CIRL 29/07/2004.

ART. 6 **Indennità per Lavori Speciali Disagiati**

Con riferimento all'Art. 33 del CIRL 29/07/2004, il comma 1 c) viene così modificato:

- lavori eseguiti in zone al di sopra di 900/m s.l.m., nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Ottobre, Novembre e Dicembre.

ART. 7 **Indennità Incremento Professionalità Di Base**

1. Viene istituita, a far data dal 01.01.2007, l'Indennità di Incremento Professionalità di Base, destinata esclusivamente agli operai inquadrati al 1° livello con contratto a tempo indeterminato e 12 anni di servizio continuativo presso l'Ente Foreste della Sardegna, ai sensi dell'art. 12, comma 1, L. 24/99 e successive modificazioni, nonché agli operai inquadrati al 1° livello con contratto a tempo determinato che abbiano prestato servizio per un semestre in 14 anni consecutivi presso l'Ente Foreste della Sardegna.

2. Non godranno di tale Indennità quanti, pur inquadrati al 1° livello retributivo e con le anzianità di servizio indicate al comma precedente, svolgono di fatto mansioni corrispondenti a livelli superiori e percepiscono pertanto la relativa differenza retributiva.

3. La misura di questa Indennità è fissata in 40 Euro lordi mensili (per 14 mensilità) per gli operai a tempo indeterminato, e sempre di 40 Euro lordi mensili (per i mesi di effettivo servizio prestato nell'anno) per gli operai a tempo determinato.

4. La suddetta Indennità non sarà utilizzata quale base di calcolo del TFR e della misura del terzo elemento.

5. Nel caso di passaggio a livelli superiori la suddetta Indennità non verrà più erogata.

Luca Sordani

di lei

4

Belletti
fiene opunt

ART. 8
Indennità speciale Asinara

1. Viene istituita, a far data dal 01.01.2007, l'Indennità speciale Asinara destinata a tutti i Dipendenti dell'Ente Foreste della Sardegna stabilmente destinati ad operare nel cantiere dell'Isola Asinara, per tener conto dei particolari disagi cui gli stessi possono essere esposti.
2. L'Indennità suddetta è stabilita nella misura del 7% del minimo conglobato nazionale sommato all'integrativo regionale, ed è percepibile solo per i giorni di effettivo servizio presso il suddetto cantiere, dunque il trasferimento ad altri cantieri fa venir meno il diritto a percepire la suddetta Indennità.
3. In caso di impossibilità a raggiungere il cantiere per le avverse condizioni del mare, e non sia possibile la temporanea destinazione dei Dipendenti coinvolti in altri cantieri, si applicherà la disciplina dell'Art. 38 del CIRL 29/07/2004.
4. Nel caso che non sia possibile lasciare l'Isola al termine dell'orario di lavoro a causa delle avverse condizioni del mare, l'Ente Foreste della Sardegna è tenuto ad assicurare ai Dipendenti coinvolti adeguati vitto e alloggio.

ART. 9
Indennità di volo e antincendio

L'art. 31 del CIRL del 29/07/2004 viene così sostituito

Ai lavoratori adibiti al servizio antincendio, per ogni giornata di effettivo uso dei mezzi aerei, compete un'indennità giornaliera di € 4,00.

ART. 10
Fondo per il sistema premiante, verifica dell'obiettivo e corresponsione del premio.

Il presente articolo sostituisce integralmente gli artt. 7 e 8 del CIRL 29/07/2004.

1. Premio di Risultato

1.1 Le Parti si danno atto dell'opportunità di remunerare adeguatamente l'aumento della professionalità e della produttività di tutti i Dipendenti dell'Ente attraverso la definizione di specifici obiettivi il cui raggiungimento sia misurabile e verificato.

1.2 Viene pertanto confermata anche per il 2007 l'istituzione di un Sistema Premiante per tutti i Dipendenti, cui viene destinata la somma di Euro 2.500.000,00, importo da intendersi quale complessivo costo aziendale lordo. La suddetta cifra integra le quote di Premio di Risultato prevista dal CIRL 29/07/2004 in corso di erogazione da parte dell'Ente.

1.3 Il Sistema Premiante è basato sull'individuazione di progetti specifici cui è associato un premio che sarà erogato in funzione del risultato effettivamente conseguito.

1.4 L'individuazione dei progetti su cui si basa il Sistema Premiante e la verifica dei risultati conseguiti sono responsabilità dei Servizi dell'Ente.

1.5 I progetti suddetti saranno resi noti alle OO.SS. entro il 30 ottobre di ogni anno, il confronto si completerà entro il 30 novembre dello stesso anno e il piano complessivo diventerà operativo dal 1° gennaio successivo.

1.6 Nel caso di scostamenti significativi dagli obiettivi suddetti, l'Ente ne darà puntuale e tempestiva informativa alle OO.SS.. Si prevede in ogni caso una verifica semestrale dello stato di attuazione dei progetti.

1.7 L'obiettivo si intende conseguito con il raggiungimento dell' 80% degli progetti; si intende conseguito al 75% per percentuali effettive di raggiungimento dell'obiettivo comprese fra il 50 e il 79%; non viene ritenuto conseguito se la percentuale di effettivo raggiungimento dell'obiettivo è inferiore al 50%.

1.8 Nella determinazione del Premio da erogare si terrà anche conto delle effettive presenze sul lavoro dei singoli Dipendenti, rapportate al numero di presenze teoriche nell'anno di riferimento

Scudo *Scudo* *Scudo* *5* *di Ar*

Ballato
Flieger *Quar*

(nel semestre o nel trimestre di servizio nel caso dei Dipendenti con contratto a tempo determinato), al netto della ferie effettivamente godute.

1.9 Per ogni Dipendente il Premio da erogare sarà pertanto calcolato con la formula seguente:

Premio = $R \times P \times Pt \times Vr$ in Euro, dove:

R = Percentuale di conseguimento dell'obiettivo (v. punto 1.7) nell'anno di riferimento, espressa in decimi.

P = Numero di giornate di effettiva presenza sul lavoro di ciascun Dipendente nell'anno di riferimento.

Agli effetti di questo calcolo si computano come presenze anche 15 giorni di assenza (franchigia), nonché le assenze per malattia da causa di servizio, infortunio sul lavoro, CISOA, permessi sindacali e L. 104/92.

Per gli operai a tempo determinato la franchigia viene proporzionalmente ridotta.

Pt = Numero di giornate di lavoro teoriche dei singoli Dipendenti nell'anno di riferimento, calcolate sottraendo dal numero dei giorni dell'anno, i riposi settimanali e compensativi, le festività che non cadano nei giorni di riposo settimanale e compensativo, e le ferie effettivamente godute.

Vr = Rappresenta il Premio erogato in caso di pieno conseguimento degli obiettivi (e di $P \times Pt = 1$). Il valore di Vr per i diversi livelli di inquadramento e per l'anno 2007 è riassunto nella Tab. C allegata.

1.10 Il calcolo del compenso viene effettuato sulla base dell'inquadramento posseduto dal Lavoratore al 1° gennaio dell'anno di riferimento. Nel caso di diverso inquadramento conseguito nel corso dell'anno, il compenso corrisponderà alla media pesata dei compensi relativi agli inquadramenti posseduti nel corso dell'anno.

1.11 In caso di mobilità dei Dipendenti, nel corso dell'anno di riferimento, fra progetti e strutture, i compensi saranno rapportati al progetto cui il Lavoratore è stato destinato più a lungo nel corso dell'anno.

1.12 Il 50% del Premio teorico verrà erogato come acconto in 12 mensilità, il saldo verrà corrisposto con le competenze di marzo dell'anno successivo, dopo la verifica dei risultati ottenuti. Gli acconti relativi alle mensilità arretrate verranno corrisposti in un'unica soluzione con le competenze del mese di ottobre 2007.

1.13 Gli acconti corrisposti, in caso di mancato conseguimento dell'obiettivo, saranno recuperati, sempre in 12 mensilità, nel corso dell'anno successivo.

1.14 Per quanto riguarda le annualità pregresse si richiama la disposizione dell'art. 1 parte seconda.

2. Premio d'Assiduità

2.1 Per incrementare ulteriormente lo sviluppo dell'efficienza e della produttività viene istituito con decorrenza 01/01/2007, il Premio di Assiduità di cui saranno destinatari i dipendenti per i quali sarà risultata più elevata la presenza sul lavoro.

2.2 Il Premio avrà una dotazione finanziaria base di 200.000,00 Euro lordi dedotti dalla disponibilità complessiva del 2007 (5.000.000,00 di Euro), e sarà inoltre alimentato anche dalle quote di Premio di Risultato non erogate in conseguenza delle assenze eccedenti i giorni annui di franchigia (v. punto 1.9 precedente).

2.3 Il Premio sarà ripartito fra i due gruppi costituiti il primo dagli impiegati e operai a tempo indeterminato, e il secondo dagli operai a tempo determinato e dagli operai AIB.

2.4 Al primo gruppo sono destinati 135.000,00 Euro che verranno erogati ai 135 dipendenti di questo gruppo con le presenze sul lavoro più elevate.

2.5 Al solo fine della corresponsione del premio di assiduità, le presenze saranno quelle effettivamente registrate con la sola eccezione dei giorni di CISOA che verranno computate come presenze. Le presenze così determinate saranno rapportate ai giorni di lavoro teorici ricavati detraendo dai giorni dell'anno i riposi settimanali o compensativi, le festività che non cadano in detti giorni e le ferie effettivamente godute.

Luigi Scabò
Domenico Scabò

Spina

Scabò
Fiorini

2.6 Al secondo gruppo sono destinati 65.000,00 Euro che verranno erogati ai 130 dipendenti di questo gruppo con le presenze sul lavoro più elevate.

2.7. Al solo fine della corresponsione del premio di assiduità, le presenze saranno quelle effettivamente registrate nel semestre di attività lavorativa, con la sola eccezione dei giorni di mancata prestazione per maltempo, che saranno computati come presenze. Le presenze così determinate saranno rapportate ai giorni di lavoro teorici ricavate detraendo dai giorni del semestre i riposi settimanali o compensativi, le festività che non ricadano in detti giorni e le ferie effettivamente godute.

2.8 Qualora le quote di premio di risultato non vengano erogate per effetto di assenze superiori alla franchigia, si potrà esaminare la possibilità di estendere la corresponsione del Premio di assiduità ad un numero maggiore di dipendenti, in accordo con le OO.SS. Tali eventuali eccedenze verranno comunque ripartite fra i due gruppi suddetti di dipendenti con le stesse percentuali prima indicate.

2.9 Il Premio sarà erogato, dopo le necessari verifiche in un'unica soluzione, al più tardi con le competenze del mese di Aprile dell'anno successivo.

2.10 Data la natura sperimentale del Premio, si conviene di verificarne l'efficacia con le OO.SS. in corrispondenza dell'erogazione del Premio, studiando inoltre le più opportune modalità atte ad orientare il Premio piuttosto che ai singoli dipendenti verso gruppi di essi (es. Cantieri o Servizi)

Paolo Scudiero
Gianni
A. Di

Belletti
Francesco

PARTE TERZA

DIRITTI SINDACALI

ART. 1

Permessi Sindacali

Il presente Articolo supera e sostituisce quanto indicato negli Art 12 e 13 del CIRL 29.07.2004 e nell'Art. 69 del CIRL 30.06.1997

1. Le Parti riconoscono che per l'espletamento del loro mandato i Rappresentanti Sindacali a tutti i livelli necessitano di adeguate disponibilità temporali. Riconoscono altresì la necessità di semplificare la complessa normativa oggi esistente avendo come riferimenti, su tale materia, quanto disposto nel CCNL e quanto previsto nell'ambito delle linee guida della Giunta Regionale.

2. Si stabilisce pertanto, nelle more di un riesame complessivo della materia, che il monte ore annuo di permessi sindacali retribuiti destinati ai Dirigenti Sindacali (Nazionali, Regionali, Provinciali) sia di 50.000 ore.

3. Il suddetto monte ore è comprensivo anche delle ore disponibili per i Dipendenti in Distacco Sindacale e andrà ripartito fra le OO.SS. firmatarie del presente CIRL in proporzione al dato associativo calcolato al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.



4. Su richiesta di due o più OO.SS. potrà essere effettuata una diversa ripartizione delle ore di permesso sindacale, rispetto a quella risultante nel precedente comma 3, fermo restando il totale delle ore spettanti alle OO.SS. richiedenti.

5. Relativamente alle Rappresentanze Sindacali Aziendali, esse saranno costituite presso i Complessi Forestali (32), i Servizi Territoriali (6) e la Direzione Generale (1), e saranno formate da due Delegati per ogni OO.SS. firmataria del presente contratto.

6. Le OO.SS. firmatarie del presente contratto, entro il 31 Gennaio di ogni anno comunicheranno alla Direzione Generale dell'Ente, tramite i Servizi Territoriali, il nominativo dei singoli Rappresentanti Sindacali Aziendali per ogni Complesso, Servizio e per la direzione, nonché quelli dei Delegati sindacali aventi diritto ai permessi, con l'espressa indicazione della qualifica e della data di nomina. Le medesime dovranno comunicare alla Direzione Generale, tramite i Servizi Territoriali, ogni mutamento relativo ai delegati o alla composizione delle r.s.a.

7. La dotazione oraria di permessi sindacali per ciascun Delegato resta fissata in 60 ore all'anno.

8. L'esercizio di tale diritto è subordinato all'onere della comunicazione ai Servizi competenti, da far pervenire a cura delle OO.SS. nelle forme e nei termini previsti dal punto c) dell'art. 4 del CCNL.



PARTE QUARTA
DISPOSIZIONI VARIE

ART. 1
Permessi straordinari

Con riferimento all'art. 17 del CIRL 29.07.2004 il comma 1) ed il comma 2) lett. B) vengono così sostituiti:

1. All'operaio a tempo indeterminato che contragga matrimonio, spetta un permesso straordinario retribuito, pari a 18 giorni di calendario, non computabili nelle ferie ordinarie; tale permesso è pari a nove giorni per l'operaio a tempo determinato che lavori almeno sei mesi in turni avvicendati o proporzionalmente ridotto per turni di minor durata.
2. All'operaio che debba assentarsi dal lavoro per motivi familiari e per altri casi di necessità ed urgenza, purchè la stessa sia adeguatamente documentata e giustificata, competono due giorni di permesso all'anno regolarmente retribuito. Il permesso non può essere usufruito immediatamente prima o dopo periodi di ferie o festività.
3. L'applicazione della norma di cui al presente articolo decorre dalla data di sottoscrizione del presente CIRL.

ART. 2
Comitato Paritetico Regionale

Il comma 2 dell'art. 2 del CIRL 29.07.2004 viene così sostituito.

Il Comitato ha sede presso l'Ente Foreste della Sardegna in Cagliari, ed è formato da un componente per ciascuna delle OO.SS. firmatarie del CIRL e di altrettanti membri nominati dall'Ente Foreste della Sardegna. Le OO.SS. provvedono inoltre a nominare un ugual numero di membri supplenti.




ART. 3
Lavoro straordinario

L'art. 14 del CIRL 29.07.2004 viene così integrato.

Le prestazioni straordinarie possono essere portate a compensazione mediante ricorso a riposi compensativi. Per le ore portate a compensazione verrà erogata comunque la percentuale di maggiorazione indicata nel suddetto art. 14.

ART. 4
Attività dell'Ente Foreste

Il personale dell'Ente Foreste della Sardegna può essere impegnato in lavori sistematori e forestali in genere, in compiti di risanamento e di tutela ambientale, anche con carattere di prevenzione, fuori dai Complessi Forestali gestiti a qualunque titolo, con disposizione della Giunta regionale. Con le stesse modalità il personale può essere impiegato in compiti di programmazione, progettazione e direzione dei lavori per tutte le attività di carattere ambientale in genere, sui terreni pubblici dei comuni o di altri enti.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA, AI FINI DELLA INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CIRL

Le parti firmatarie del CIRL concordano sulla permanente validità degli articoli 16, 20 e 21 del CIRL 30.06.1997

PROTOCOLLO D'INTESA TRATTAMENTO INTEGRATIVO PER GLI OPERAI IN CASO DI MALATTIA

A parziale modifica della disciplina oggi vigente in materia di trattamento integrativo per gli operai in caso di malattia, si stabilisce che, a titolo sperimentale, la disciplina suddetta venga modificata prevedendo nel caso di malattia fino a tre giorni di durata, l'erogazione a cura dell'Ente del 50% della retribuzione giornaliera. Resta invariata la normativa oggi vigente per malattia di durata superiore ai tre giorni.

Dato il carattere sperimentale della modifica, si stabilisce che la stessa avrà durata di un anno (tutto il 2008), e che a Luglio 2008, le Parti esamineranno congiuntamente i dati sull'andamento dell'assenteismo, onde concordare eventuale prosecuzione o interruzione della sperimentazione.

PROTOCOLLO D'INTESA SISTEMA CLASSIFICATORIO

Le parti firmatarie del CIRL convengono sul fatto che la tematica della classificazione del personale, per la sua centralità, necessiti di una rivisitazione con l'obiettivo di armonizzare, in esecuzione della dichiarazione a verbale di cui all'art. 49 del CCNL, le declaratorie del CCNL con quelle del CIRL, tenendo anche conto di eventuali nuove professionalità necessarie per l'ottimale organizzazione dell'Ente Foreste.

Si stabilisce, pertanto, che le parti firmatarie del presente CIRL, attivino a partire dal mese di ottobre 2007, un confronto sul sistema classificatorio con l'obiettivo di concludere la discussione su tale materia entro l'anno in corso.


PROTOCOLLO D'INTESA APPLICAZIONE DELLA L. 81/2006 IN TEMA DI ANTICIPAZIONE DEI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI

Le OO.SS. ed il CORAN, parti firmatarie del presente CIRL, convengono sulla necessità di una sollecita applicazione delle norme di cui alla L. 81/2006 e della circolare INPS 04/05/2007 N. 81 in tema di anticipazione del trattamento di malattia, ANF, infortunio e CISOA da parte del datore di lavoro.

La immediata applicazione della disciplina nazionale consentirà una maggior tutela, anche sotto il profilo della pronta disponibilità economica nei confronti dei lavoratori dei trattamenti previdenziali in oggetto, nell'ottica della diminuzione dei pregiudizi conseguenti alla mancata prestazione lavorativa ed al godimento dei trattamenti previdenziali.

PROTOCOLLO D'INTESA

Le parti firmatarie del presente CIRL si impegnano a verificare, anche nelle more della nuova stagione di contrattazione, la possibilità di concedere agli impiegati pendolari facilitazioni per l'uso dei mezzi pubblici per recarsi al lavoro, anche attraverso il riconoscimento di un contributo per l'abbonamento ai mezzi pubblici.



Handwritten signatures of the signatories, including names like 'Rosa', 'Souslepe', 'di...', 'Pereira', and 'Giumi'.

CIRL 2004/2007

TABELLA A

EROGAZIONE "una tantum" ANNI 2004 2005 2006

IMPIEGATI FORESTALI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

LIVELLO	una tantum	42 mesi
6	1.409,52	
5	1.233,54	
4	1.131,48	
3	1.066,38	
2	1.001,70	

OPERAI FORESTALI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

LIVELLO	una tantum	42 mesi
4	1.140,72	
3	1.075,62	
2	1.001,70	
1	927,36	

OPERAI FORESTALI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (SEMESTRALI)

LIVELLO	una tantum	18 mesi
4	683,10	
3	644,22	
2	599,76	
1	555,30	

OPERAI FORESTALI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (TRIMESTRALI)

LIVELLO	una tantum	9 mesi
4	341,55	
3	322,11	
2	299,88	
1	277,65	

Rob. Indruppa

Bell
Prere
Offina
Befe

CIRL 2004/2007

TABELLA B

INCREMENTO SALARIO INTEGRATIVO REGIONALE

IMPIEGATI FORESTALI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

LIVELLO	INCREMENTO MENSILE LORDO	INCREMENTO ANNUALE LORDO
6	19,91	278,74
5	17,42	243,88
4	15,98	223,72
3	15,07	210,98
2	14,15	198,10

OPERAI FORESTALI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

LIVELLO	INCREMENTO MENSILE LORDO	INCREMENTO ANNUALE LORDO
4	16,11	225,54
3	15,20	212,80
2	14,15	198,10
1	13,10	183,40

OPERAI FORESTALI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (SEMESTRALI)

LIVELLO	INCREMENTO MENSILE LORDO	INCREMENTO ANNUALE LORDO
4	22,51	135,06
3	21,23	127,38
2	19,77	118,62
1	18,30	109,80

OPERAI FORESTALI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (TRIMESTRALI)

LIVELLO	INCREMENTO MENSILE LORDO	INCREMENTO ANNUALE LORDO
4	22,51	67,53
3	21,23	63,69
2	19,77	59,31
1	18,30	54,90

[Handwritten signature]
freese
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
f. Ari

CIRL 2004/2007

TABELLA C

PREMIO DI RISULTATO

IMPIEGATI FORESTALI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

LIVELLO	PREMIO DI RISULTATO MENSILE	PREMIO DI RISULTATO ANNUO
6	42,07	504,84
5	36,81	441,72
4	33,77	405,24
3	31,83	381,96
2	29,89	358,68

OPERAI FORESTALI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

LIVELLO	PREMIO DI RISULTATO MENSILE	PREMIO DI RISULTATO ANNUO
4	34,05	408,60
3	32,11	385,32
2	29,89	358,68
1	27,68	332,16

OPERAI FORESTALI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (SEMESTRALI)

LIVELLO	PREMIO DI RISULTATO MENSILE	PREMIO DI RISULTATO ANNUO
4	34,05	204,30
3	32,11	192,66
2	29,89	179,34
1	27,68	166,08

OPERAI FORESTALI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (TRIMESTRALI)

LIVELLO	PREMIO DI RISULTATO MENSILE	PREMIO DI RISULTATO ANNUO
4	34,05	102,15
3	32,11	96,33
2	29,89	89,67
1	27,68	83,04

[Handwritten signature]
Pace
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

